



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 147/17/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
CHIARI/FASTWEB S.P.A.
(GU14/93/17)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 settembre 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento indennizzi*;

VISTA l’istanza del Sig. Chiari, del 16 gennaio 2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta, nei confronti dell'operatore Fastweb S.p.A., l'attivazione di un servizio non richiesto.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato quanto segue:

a. a far data dal 27 gennaio 2016, per 17 giorni, le chiamate in ingresso dirette sulla linea telefonica dedotta in controversia, intestata alla Sig.ra Golfetto, cliente dell'operatore Fastweb S.p.A., generavano il segnale di chiamata anche sull'utenza telefonica intestata al Sig. Chiari che non è cliente dell'operatore Fastweb S.p.A.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto per il disagio patito un importo pari ad euro 50,00 *“per ciascun giorno di attivazione non richiesta, o altra diversa somma ritenuta congrua dall'AGCOM”*.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore Fastweb S.p.A., in memorie, preliminarmente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva della Società in quanto non sussiste, né è mai sussistito, alcun rapporto contrattuale con l'istante.

In particolare, Fastweb S.p.A. ha dichiarato che il dn. 0418946XXX è intestato alla Sig.ra Golfetto, pertanto alcuna responsabilità contrattuale può configurarsi a carico della convenuta nei confronti dell'utente Sig. Chiari cui non risulta sia mai stato attivato alcun servizio.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento, come di seguito precisato.

In primis, si rileva che la fattispecie di cui si discute attiene ad un malfunzionamento della linea telefonica e non ad un fenomeno di attivazione di servizi non richiesti, atteso che Fastweb S.p.A. non ha attivato alcuna utenza in capo all'istante (infatti non risultano emesse fatture).

Nel merito, si deve osservare che l'articolo 84 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, dispone che la competenza dell'Autorità adita, in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, attiene alle controversie inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di reti di comunicazioni elettroniche o servizi.

Nel caso in esame, non si configura alcun rapporto contrattuale tra l'istante e l'operatore convenuto, pertanto si ritiene che nella fattispecie il *Regolamento indennizzi* non possa trovare applicazione nei confronti di Fastweb S.p.A., fatta salva la tutela giurisdizionale delle ragioni dell'utente innanzi alla competente Autorità giudiziaria ordinaria.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*.

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità non accoglie l'istanza del Sig. Chiari nei confronti della società Fastweb S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 settembre 2017

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi